Regime speciale IVA editoria. Forfetizzazione della resa al 95% per tutto il 2021

L’agevolazione consistente nell’applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell’80 per cento si applica per l’intero anno 2021. Questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in risposta a un quesito (risposta ad interpello n. 207/2022) nel quale si chiedeva se il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all’art. 67, comma 7, del D.L. Sostegni Bis potesse essere applicato per l’intero anno 2021 ovvero se si doveva applicare solo dal giorno di entrata in vigore della predetta disposizione.

La risposta, per quanto scontata, offre l’occasione per ricordare e sintetizzare i principi applicativi del regime speciale monofase dell’editoria di cui all’articolo 74, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In base al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l’IVA viene assolta esclusivamente dall’editore, intendendosi per tale colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale, ossia si assume il rischio dell’opera per lo sfruttamento economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai, sono operazioni “escluse”, per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2021

In questo numero:
• i marchi d’impresa nel settore alberghiero (sulla possibilità della rivalutazione gratuita anche in caso affitto d’azienda);
• le nuove regole introdotte dal 1° luglio 2021 dal D.Lgs. n. 83/2021, cd. Decreto IVA E-commerce (guida normativa, testo del D.Lgs. n.83/2021 e del Provvedimento del 25 giugno 2021, prot. n. 168315);
• gli obblighi di versamento degli acconti IRAP in caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali nel 2020;
• la non rilevanza nel calcolo dell’IVA con il metodo della resa forfettaria dei libri stampati e stoccati in magazzino;
• le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” relativo ai contributi di commercianti e artigiani.

Libri stampati e stoccati in magazzino: non rilevano ai fini del calcolo di forfetizzazione della resa IVA. Stessa irrilevanza ai

fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per il Cfp Covid-19 Decreto Sostegni

I libri stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati nel proprio magazzino, non rilevano nel calcolo con il metodo della resa forfettaria in quanto non si è verificato il momento impositivo. Ulteriore conseguenza è che i predetti prodotti editoriali stampati ma non spediti o consegnati, ma solo immagazzinati, non rilevano per riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. "Cfp Covid-19 Decreto Sostegni", posto che ai fini del calcolo del predetto contributo a fondo perduto rileva "…l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi…".

Regime speciale IVA editoria. Anche per il 2021 forfettizzazione resa al 95%

Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione,

in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (cfr.: articolo 67, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14/15 del 2019

In questo numero:
• la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa;
• l'istituto della rimessione in termini nel processo tributario;
• le note di variazione IVA nel regime speciale per il settore editoriale;
• le note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo di natura dichiarativa;
• la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista in caso di visto infedele;
• la rivalutazione dei beni d'impresa;
• ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019) – Istruzioni, parte generale;
• la Flat tax per i pensionati residenti all'estero che si trasferiscono in una piccola città del Mezzogiorno;
• l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2019

In questo numero:

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori di Marco Orlandi

Brevi note sul mantenimento della partita IVA del professionista deceduto di Marco Peirolo

Giurisprudenza – Commissioni Tributarie Regionali:

Deduzione dell'accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM). Manca una norma espressa che ne limiti l'ammontare – Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018

Prassi

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali "tipici" di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019 – Esterometro – Operazioni soggette a comunicazione

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l'obbligo di comunicazione nell'Esterometro – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 27 marzo 2019

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate -Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019

Legislazione

Decretone “Rdc e Quota 100” – Le disposizioni fiscali

Comma per comma, l’analisi normativa

Il testo del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Artt. 4, 6, 7-bis, 8, 20, 24, 27 e 29